

Coronavirus: in Francia è richiesto l'aggiornamento della valutazione

Il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato da tutti i datori di lavoro in caso di pandemia virale come il Coronavirus. Le indicazioni del Ministero del lavoro francese. A cura dell'avvocato Rolando Dubini.

*Quando esistono dubbi sull'interpretazioni delle norme o su quanto sia meglio fare per assicurare, al di là della conformità normativa, un'adeguata tutela della salute e sicurezza sul lavoro, può essere utile comprendere come si comportano gli **altri paesi dell'Unione Europea**. Paesi che non solo hanno normative che, come la nostra, fanno riferimento a precise direttive europee, ma che si trovano ad affrontare con le stesse incertezze e difficoltà gli stessi rischi.*

Chiaramente stiamo parlando dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della questione, che in queste settimane ha visto contrapposte diverse opinioni, della necessità, o meno, di un aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi con riferimento al rischio biologico SARS-CoV-2.

*Per questo motivo riceviamo e pubblichiamo un nuovo contributo dell'avvocato **Rolando Dubini** che si sofferma di nuovo sul tema della valutazione dei rischi e su come il Ministero del Lavoro dei nostri vicini francesi sta affrontando, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'emergenza COVID-19.*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB019] ?#>

1. Premessa

Il codice del lavoro francese all'articolo R.4121 prevede che: "Il datore di lavoro trascrive e aggiorna in un unico documento i risultati della valutazione del rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori che deve effettuare in applicazione dell'articolo L. 4121-5. Questa valutazione include un inventario dei rischi identificati in ciascuna unità di lavoro dell'azienda o dello stabilimento (...). "

Questo il testo originale dell'article R. 4121 «L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application de l'article L. 4121-5. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement (...). »

La normativa francese pone particolare attenzione alle molte attività preventive obbligatorie dei datori di lavoro:

- la prevenzione dei rischi legati all'attività fisica: analisi dei problemi d'ergonomia, disordini muscoloscheletrici (Tms), gesti e posizioni, peso dei carichi sollevati, movimenti ripetitivi e forzati, lavoro su videoterminale, vibrazioni meccaniche ecc.;
- la prevenzione dei rischi legati alle dipendenze: alcool, droghe, medicine psicoattive, tabagismo ecc.;
- la prevenzione dei rischi legati agli agenti Cmr (cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione);
- la prevenzione dei rischi legati alle temperature ambientali;
- la prevenzione dei rischi legati all'amianto;
- la prevenzione dei rischi biologici e contagiosi;
- la prevenzione dei rischi legati al rumore;
- la prevenzione dei rischi chimici;
- la prevenzione dei rischi elettrici;
- la prevenzione dei rischi legati alle attrezzature di lavoro;
- la prevenzione dei rischi d'esplosione e ATEX;
- la prevenzione dei rischi legati alle radiazioni ionizzanti e alle irradiazioni ottiche artificiali;
- la prevenzione dei rischi legati ai viaggi di affari: aggressione, furto, terrorismo, ma-lattie ecc.; ... e molti altri ancora.

Il datore di lavoro può delegare i suoi poteri a un collaboratore, alla direzione Risorse umane, al responsabile della sicurezza ecc.; la persona destinataria di una delega di potere (chiara e precisa) deve dimostrare di avere competenza nel campo della sicurezza del lavoro, di avere un'autorità reale e di disporre dei mezzi necessari per svolgere il suo compito.

Dunque in **Francia**, l'obbligo generale di sicurezza incombente al datore di lavoro deve portarlo ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e proteggere la salute dei lavoratori (codice del lavoro articolo L. 4121-1).

Progettata come una vera "cassetta degli attrezzi", questa disposizione generale prevede l'attuazione di misure di prevenzione, basate su principi generali che devono aiutare e guidare il datore di lavoro nel suo processo di prevenzione globale (articolo L. 4121-2).

Uno di questi principi generali, la **valutazione del rischio**, è un elemento chiave in questo processo. È il punto di partenza e consente, in un ambiente in rapida evoluzione, di scegliere le opportune azioni preventive e di fornire, a fronte di determinati rischi, risposte complete e soluzioni non solo "tecniche".

I risultati della valutazione vanno obbligatoriamente trascritti in un "**documento unico**" (articoli R. 4121-1 e seguenti) detto DUER o DU. La mancata formalizzazione scritta dei risultati della valutazione del rischio in un "documento unico" è passibile di un'ammenda di 1.500 euro (raddoppiata in caso di recidiva).

La Circolare n° 6 della Divisione Relazione Lavorative del Ministero del Lavoro francese del 18 aprile 2002 contiene gli elementi utili per redigere il **documento unico di valutazione del rischio**.

2. Valutazione dei rischi e Coronavirus

Il documento unico di valutazione dei rischi (DUER) [esatto equivalente del DVR italiano] deve essere aggiornato da TUTTI i datori di lavoro, nessuno escluso, identificando le situazioni lavorative per le quali è possibile favorire le condizioni di

trasmissione del contagio.

Ministero del Lavoro della Repubblica Francese

Coronavirus: domande e risposte per aziende e dipendenti (pubblicato il 26.02.20 aggiornamento 17.03.20 sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro Francese)

Traduzione in italiano dell avv. Rolando Dubini, cassazionista del Foro di Milano

(...)

Io sono imprenditore

- 13. Cosa devo fare per garantire la sicurezza e la salute del mio personale?

Una situazione epidemica **richiede una vigilanza speciale nell'interesse dei dipendenti e delle aziende. La presenza di dipendenti necessari per il funzionamento dell'azienda dipenderà in gran parte dalla capacità dell'azienda di rispondere alle preoccupazioni dei dipendenti e alle assicurazioni che verranno loro fornite per essere adeguatamente protetti contro i rischi specifici associati al virus (in particolare i dipendenti in contatto con il pubblico)** [il contatto col pubblico è un rischio professionale del lavoratore n.d.t.].

Il codice del lavoro impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la protezione della salute del proprio personale. Pertanto, deve effettuare una valutazione del rischio professionale. **Questa valutazione deve essere rinnovata a causa dell'epidemia per ridurre al minimo il rischio di contagio sul posto di lavoro o sul lavoro attraverso misure quali azioni di prevenzione, informazione e formazione anche che l'attuazione di mezzi adeguati, secondo le istruzioni delle autorità pubbliche** [il rischio contagio virale sul posto di lavoro è un rischio professionale che fa scattare l'obbligo prevenzionistico a carico di tutti i datori di lavoro n.d.t.].

Il datore di lavoro deve assicurarsi che tutto questo sia costantemente adattato per tener conto delle mutevoli circostanze.

La valutazione deve essere condotta tenendo conto dei metodi di contaminazione e del concetto di stretto contatto [distanza di sicurezza interpersonale n.d.t.].

Questa nuova valutazione deve essere trascritta nel documento unico di valutazione del rischio che deve essere aggiornato per tener conto delle variazioni delle circostanze.

Le misure preventive risultanti dall'aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi devono infine essere portate all'attenzione dei dipendenti in modo adeguato al fine di consentirne la piena applicazione.

Questo approccio viene attuato secondo una procedura che coinvolge gli organi di rappresentanza dei dipendenti (CSE) e il servizio di medicina del lavoro.

14. Perché e come posso aggiornare il singolo documento di valutazione del rischio?

L'aggiornamento del documento di valutazione del rischio unico previsto dall'articolo R. 4121-2 del codice del lavoro è necessario a causa dell'attuale epidemia legata al virus COVID-19. Permette di prevedere adeguate misure di prevenzione e protezione, incluso, ad esempio, la protezione degli impianti dal degrado, se necessario.

Naturalmente, qualsiasi misura che lo giustifichi dovrà essere trasmessa alle società che operano all'interno del mio stabilimento [appaltatori n.d.t.] nel quadro dell'adattamento dei piani di prevenzione che dovranno anche essere aggiornati conformemente alle disposizioni dell'articolo R. 4513-4 del codice di lavoro.

Alcune situazioni specifiche devono essere oggetto di particolare attenzione durante l'aggiornamento della valutazione del rischio.

A questo proposito, l'aggiornamento della valutazione del rischio mirerà in particolare a identificare le situazioni lavorative per le quali possono essere soddisfatte le condizioni per la trasmissione del coronavirus COVID-19. Da questo punto di vista, si ritiene che sia necessario uno stretto contatto con una persona contaminata per trasmettere la malattia: stesso luogo di vita, contatto diretto entro un metro durante una tosse, starnuti o ulteriore discussione di più di 15 minuti in assenza di misure protettive. Uno dei vettori preferiti per la trasmissione del virus è il contatto con mani non lavate. La combinazione di questi criteri identificherà il rischio e le misure preventive da attuare.

Non si tratta di trattare esclusivamente i rischi direttamente generati dalla normale attività professionale, ma anche di anticipare i rischi legati all'epidemia di coronavirus COVID-19.

I nuovi rischi generati dal degrado del funzionamento dell'azienda (allestimento di locali, riorganizzazione del lavoro, assegnazione a una nuova stazione di lavoro, telelavoro ...) e quelli legati all'esposizione al virus implicano l'aggiornamento del documento unico di valutazione del rischio.

Testo originale

Ministère du Travail

Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés

Je suis employeur

- 13. Que dois-je faire pour assurer la sécurité et la santé de mon personnel ?

Une situation d'épidémie impose une vigilance toute particulière dans l'intérêt des salariés et des entreprises. La présence des salariés nécessaires au fonctionnement de l'entreprise sera largement fonction de la capacité de l'entreprise à répondre aux inquiétudes des salariés et des assurances qui leur seront données d'être correctement protégés contre les risques spécifiques liés au virus (notamment les salariés en contact avec le public).

Le code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel. A ce titre, il doit procéder à une évaluation du risque professionnel. Cette évaluation doit être renouvelée en raison de l'épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail par des mesures telles que des actions de prévention, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place de moyens adaptés, conformément aux instructions des pouvoirs publics.

L'employeur doit veiller à leur adaptation constante pour tenir compte du changement des circonstances.

L'évaluation doit être conduite en tenant compte des modalités de contamination et de la notion de contact étroit.

Cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d'évaluation des risques qui doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances.

Les mesures de prévention qui découlent de l'actualisation du document unique d'évaluation des risques doivent être enfin portées à la connaissance des salariés selon des modalités adaptées afin de permettre leur pleine application.

Cette démarche est conduite selon une procédure faisant intervenir les instances représentatives du personnel (CSE) ainsi que le service de santé au travail.

- 14. Pourquoi et comment puis-je actualiser le document unique d'évaluation des risques ?

L'actualisation du document unique d'évaluation des risques prévue à l'article R. 4121-2 du code du travail est nécessaire du fait de l'épidémie actuelle liée au virus COVID-19. Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates dont, par exemple, la mise en sécurité des installations en mode dégradé si nécessaire.

Naturellement, toute mesure le justifiant devra être répercutée vers les entreprises intervenant au sein de mon établissement dans le cadre de l'adaptation des plans de prévention qui devront également être mis à jour conformément aux dispositions de l'article R. 4513-4 du code du travail.

Certaines situations spécifiques doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de l'actualisation de l'évaluation des risques.

A cet égard l'actualisation de l'évaluation des risques visera particulièrement à identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus COVID-19 peuvent se trouver réunies. On considère de ce point de vue qu'un contact étroit avec une personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d'un mètre lors d'une toux, d'un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l'absence de mesures de protection. Un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées. La combinaison de ces critères permettra d'identifier le risque et les mesures de prévention à mettre en œuvre.

Il ne s'agit pas de traiter exclusivement les risques directement générés par l'activité professionnelle habituelle mais également d'anticiper les risques liés à l'épidémie de coronavirus COVID-19.

Les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l'entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail...) et ceux liés à l'exposition au virus impliquent d'actualiser le document unique d'évaluation des risques.

[Link diretto alla pagina del Ministero del Lavoro francese con le domande e risposte per aziende e dipendenti sul coronavirus.](#)

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it